



## PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA - TRANI

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Tra la Provincia Barletta-Andria-Trani, nella persona del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, Politiche del Lavoro e Pubblica Istruzione, di seguito denominato "committente", il quale, in forza del comma 3, dell'art.107 del T.U. Enti Locali, dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, C.F./P. IVA 06931240722

la dott.ssa CASALINO LUCIA, [REDACTED], di seguito denominata "consulente".

#### PREMESSA:

- la Regione Puglia, con l'art. 22 della L.R. n. 15 del 7 agosto 2002 "*Riforma della Formazione professionale*", ha provveduto ad individuare le amministrazioni provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione professionale;
- il processo di delega ha trovato forma concreta con l'art. 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32 nel quale viene stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle di competenza esclusiva della Regione Puglia, venisse determinato dalle Province attraverso periodici bandi pubblici;
- il quadro normativo vigente prevede, quindi, un modello di conferimento di funzioni in materia di formazione professionale ove le Province possano concorrere assieme alla Regione a:
  - individuare l'attività formativa da realizzare nel territorio regionale;
  - redigere i piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale;
  - essere responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia;
- con deliberazione n. 1575 del 04.09.2008 "*POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi*", la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse per un importo pari al 30,25% dell'intera dotazione del POR (€1.279.200.000);
- con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28/10/2008, avente ad oggetto: "*POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (Autorità di Gestione - AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.) Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza*", si è provveduto a designare le Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art. 2, paragrafo sesto e art. 59, paragrafo secondo del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- con deliberazione della Giunta Regionale n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell'istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della Provincia di Barletta-Andria-Trani" si è provveduto ad assegnare parte delle risorse

finanziarie del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia di Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 2 par. 6 e art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza, già istituito con DGR n. 2303/07;

- le funzioni di gestione attribuite alle Province riguardano, nell'ambito delle attività di competenza, tutte le funzioni necessarie all'attuazione del POR, dalla programmazione alla selezione dei progetti, all'erogazione dei finanziamenti, all'esecuzione dei controlli di propria competenza, alla garanzia circa il rispetto degli obblighi in materia d'informazione e pubblicità, alla sorveglianza sull'andamento della spesa oltre alle funzioni di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale sulle attività gestite direttamente oltre che fornire le adeguate attività di reporting annuale;
- la Provincia deve essere dotata di una struttura organizzativa interna sulla base di quanto previsto dall'art. 58 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e, quindi, dotarsi di un sistema di gestione e controllo provinciale;
- la Giunta Provinciale ha attribuito a personale della Provincia, individuato nelle persone della scrivente Dirigente e di dipendenti del Settore le funzioni di struttura operativa di gestione della Provincia Barletta-Andria-Trani come Organismo Indipendente per le attività del POR Puglia 2007/2013; ed autorizzato la scrivente dirigente ad individuare personale esterno in qualità di "esperto senior e junior" per l'assistenza e il supporto al personale interno.
- Con determinazione dirigenziale n. 46 del 26.07.2010 sono state approvate le modalità di formazione dell'elenco di esperti senior e junior di cui all' Avviso Pubblico per manifestazione di interesse. Costituzione della "long list" di esperti per l'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
- con D.D n.129/2010, poi integrata dalla D.D. n. 151/2010 dalla D.D. n. 170/2010 e dalle definitive D.D n. 44/2011 e D.D. n. 205/2011 sono stati approvati i due elenchi finali All. A e All. B, comprendenti n. 27 esperti senior e n.16 esperti junior per l'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, suddivisi nelle tre sezioni A, B e C, previste dal succitato Avviso Pubblico;
- con provvedimento motivato adottato dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, nell'ambito del predetto elenco, allegato alla determinazione n.232 del 08.06.2011, è stato individuato per la sezione B - valutazione dei progetti - quale esperto con competenza ed esperienza professionale maggiormente rispondente all'attività da effettuare la Dott.ssa Casalino Lucia.
- Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dal presente contratto, le parti in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenute, stipulano quanto segue.

## Art. 1 (Conferimento d'incarico)

Il committente, alla luce degli obiettivi programmatici a lui affidati, conferisce al consulente, che accetta, l'incarico di *"Esperto senior per l'attività di valutazione di merito dei progetti formativi finanziati dal FSE- POR Puglia 2007-2013"*.

Nello specifico, l'incarico consiste nella partecipazione ai nuclei di valutazione a composizione interna ed esterna deputati alla valutazione tecnica e di merito di tutti i progetti presentati in risposta agli Avvisi Pubblici in esecuzione di quanto programmato con il "Piano di Attuazione - Annualità 2010" adottato con la DGP n. 97 del 23.06.2010

Ferma restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione i tempi e le modalità di svolgimento sono quelli indicati nei successivi articoli.

Il consulente, comunque, si impegna a completare le attività oggetto dell'incarico entro il 30.12.2011.


**Art.2**  
**(Natura dell'incarico)**

L'incarico in oggetto, conferito ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 -2229 e ss. del codice civile e dell'art.409 n.3 c.p.c., ha carattere di prestazione d'opera professionale di natura intellettuale (art.2230 c.c.) e senza vincolo di subordinazione.

Viene espressamente esclusa tra le parti la possibilità di trasformare il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato.

Il collaboratore incaricato da questa Amministrazione potrà prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata purché non ostacoli l'esecuzione di tutte le attività che lo riguardano.

Il collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione oppure, se dipendente di pubblica amministrazione, deve essere appositamente autorizzato all'accettazione del presente incarico.

**Art.3**  
**(Durata dell'incarico)**

Il suddetto incarico avrà decorrenza dal 01.07.2011 con scadenza al 30.12.2011, per un totale complessivo non inferiore alle 30 giornate.

Resta esclusa ogni rinnovazione automatica o tacita del contratto di prestazione d'opera professionale: l'eventuale proroga dovrà risultare da accordo scritto intervenuto tra le parti.

L'esperto dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque entro 24 ore al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

**Art.4**  
**(Organizzazione)**

Il committente garantirà il coordinamento con tutti i dipendenti del Servizio Formazione Professionale, i collaboratori e le strutture collegate, previo accordo con il consulente stesso.


Il lavoro potrà essere svolto presso il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, ubicato in via De Gemmis 42-44 Trani, ovvero in altri ambienti da concordarsi.

A tal riguardo il consulente dovrà attenersi alle direttive impartite dal committente in materia di protezione e sicurezza

Salvo precisi adempimenti legati a riunioni tecniche e amministrative, il consulente dovrà coordinarsi con il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione nell'organizzazione del lavoro, che sarà gestito senza alcun vincolo di subordinazione, purché esso persegua gli obiettivi in coerenza ed attuazione del POR PUGLIA FSE 2007/2013.

**Art.5**  
**Compenso e penali**

L'importo del compenso professionale giornaliero onnicomprensivo anche di spese di viaggio e soggiorno ammonta ad € 160,00 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali per un totale complessivo di € 4.800,00 (IVA non dovuta), in relazione alle giornate di impegno professionale previste per l'espletamento delle attività (in conformità a quanto disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.41 del 5.12.2003 e successiva n.2 del 2.02.2009).



L'effettiva liquidazione del compenso, che avverrà a seguito della consegna dell'elaborato finale, è subordinata alla validazione delle attività da parte del Dirigente: in presenza di criticità non risolta, il collaboratore potrà percepire il compenso solo dopo aver risolto la stessa.

Al professionista incaricato verrà applicata una penale pari all'uno per cento del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito per lo svolgimento delle attività come innanzi fissato.

---

#### **Art.6** **Risoluzione del contratto**

Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
- per recesso da parte del committente, senza preavviso attesa la durata dell'incarico;
- per recesso da parte del collaboratore.

In caso di recesso del committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nessuna indennità è dovuta in caso di recesso del committente per giusta causa.

#### **Art.7** **Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati prodotti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani.

#### **Art.8** **Controversie**

Ogni divergenza o controversia che dovesse sorgere tra l'Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani ed il collaboratore incaricato sulla interpretazione ed applicazione del presente incarico sarà deferita al Giudice Ordinario, riconoscendo competente il Foro di Trani.

#### **Art.9** **Incompatibilità**

Con la firma del presente contratto, il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea all'esercizio della professione.

#### **Art.10** **Registrazione**


La presente scrittura privata ai sensi degli art.5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986 sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del collaboratore.

---

#### **Art. 11** **Obblighi in materia di riservatezza**

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003 il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Servizio Formazione Professionale della Provincia Barletta-Andria-Trani dott.ssa Caterina Navach.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 sono contenute nella banca dati dell'Ente di cui l'interessato potrà prendere visione presso il Servizio della Provincia committente.



In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il collaboratore è delegato al trattamento dei dati personali e quindi, nello svolgimento di tale attività, dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio alla Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Le presenti clausole rivestono, per il committente, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c. (**clausola risolutiva espressa**).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le altre norme di legge in materia di prestazione d'opera intellettuale.


Il presente atto in triplice originale, da tenere agli atti dell'Ente e del collaboratore, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come segue:

Trani, 10/08/2011

Il committente



Il collaboratore



Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, all'utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali.

Il collaboratore

